



ORDINANZA DEL SINDACO

N. _____ del _____

Oggetto: Divieto di vendita al dettaglio, o per asporto, di bevande alcoliche dopo le ore 23:00; divieto di somministrazione di bevande alcoliche e divieto di consumo di bevande alcoliche su strade pubbliche o aperte al pubblico transito, dalle ore 23 alle ore 6 in specifici ambiti urbani, a decorrere dal 17 dicembre 2011 al 17 marzo 2012 ad eccezione delle giornate del 31 dicembre 2011 e 1° gennaio 2012

PREMESSO

- che con ordinanza sindacale n. 213 del 29 settembre 2011 è stata vietata la vendita al dettaglio, o per asporto, di bevande alcoliche dopo le ore 23:00, nonché vietata la somministrazione di bevande alcoliche e vietato il loro consumo su strade pubbliche o aperte al pubblico transito, dalle 23:00 alle ore 06:00, in specificati ambiti urbani, per il periodo 1° ottobre – 16 dicembre 2011;
- che detta ordinanza è stata adottata con i poteri di cui all'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, stante la contingibilità ed urgenza di prevenire e contrastare situazioni gravemente pregiudizievoli e lesive per l'incolumità pubblica, discendenti dal fenomeno della cd. "movida notturna" e connessi al consumo di bevande alcoliche;
- che, nello specifico, detto fenomeno è riconducibile a diversi e ricorrenti episodi di disturbo alla quiete pubblica e di comportamenti aggressivi e violenti, tutti fatti comunque dipendenti dal consumo di bevande alcoliche al di fuori degli esercizi autorizzati alla somministrazione;
- che, pertanto, in vista della scadenza del termine della loro validità, si è proceduto ad una nuova specifica istruttoria amministrativa finalizzata non solo al monitoraggio dei risultati conseguiti, ma soprattutto alla verifica aggiornata della concreta situazione di fatto e sulle realistiche proiezioni temporali;
- che l'esito di questa istruttoria, di cui alla nota prot. Gab. Sindaco n. 80525 del 15 dicembre 2011 del *Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale*, ha evidenziato che nel periodo di vigenza dell'ordinanza sindacale n. 213 del 29 settembre 2011 è stata accertata una diminuzione dei disagi legati al fenomeno della c.d. "movida notturna" e dell'allarme sociale connesso, nonché l'aumento della percezione, da parte dei cittadini, della tutela e della sicurezza del territorio, sia in virtù del costante monitoraggio e controllo dello stesso, sia in virtù dall'elevato numero delle sanzioni comminate per le violazioni commesse o comunque riconducibili al fenomeno *de quo*;
- che, valutata la concreta situazione di fatto ad esito della nuova

VISTO

Il Capo di Gabinetto
Cons. Sergio Basile

istruttoria compiuta, si deve registrare come ancora attuale la necessità dell'adozione di misure contingibili ed urgenti per prevenire e contrastare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana relativamente al fenomeno in oggetto e per gli stessi ambiti territoriali;

- che tuttavia, è parimenti necessario assicurare a dette misure, in ossequio ai più recenti principi giurisprudenziali, una durata temporalmente limitata;

Visto l'articolo 54, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008;

Visto l'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica");

Viste, per le norme del settore del commercio:

il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

il D. P. R. 4 aprile 2001, n. 235 "Regolamento recante la semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati";

la Legge regionale 29 novembre 2006 n. 21 e ss. Mm. Ii. "Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche";

la Legge regionale 10 luglio 2007, n. 10 "Disciplina generale in materia di artigianato";

Vista l'Ordinanza sindacale n. 1 del 13 marzo 2009 "disciplina oraria delle attività artigianali che vendono al dettaglio beni di propria produzione;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 2 del 24 marzo 2009 "Disciplina oraria degli esercizi di vendita al dettaglio";

Dato atto che con nota prot. Gabinetto Sindaco n. _____ del _____ è stata data preventiva comunicazione al Prefetto, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa,

negli ambiti territoriali sotto specificati ed in tutti i giorni della settimana:

a chiunque risulti, a vario titolo ed in forme diverse, autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande, anche in circoli privati, e/o alla vendita al dettaglio, anche in qualità di artigiano o di industria, di bevande alcoliche, **è fatto divieto** di somministrare o vendere bevande alcoliche per l'asporto o il consumo al di fuori del locale di vendita e/o somministrazione e al di fuori delle relative superfici attrezzate, pubbliche o private, di pertinenza del locale medesimo, dalle ore 23:00 fino alla chiusura degli esercizi, fermo restando l'obbligo del rispetto degli orari di chiusura di ciascuna categoria commerciale.

E' altresì vietato, dalle ore 23 alle ore 6, il consumo di bevande alcoliche nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito ricadenti negli ambiti territoriali indicati nella presente ordinanza.

Il divieto di cui sopra opera nelle seguenti vie e piazze:

nell'ambito dell'intero territorio del Municipio I

nell'ambito del Municipio II

- area di Piazzale Flaminio ivi ricadente;

nell'ambito del Municipio III

- Quartiere San Lorenzo – area compresa tra Via dei Ramni, Via di Porta Labicana, Via dello Scalo di San Lorenzo, e Piazzale del Verano;
- Stazione Tiburtina – area compresa tra Via della Lega Lombarda, tutta via Arduino e Largo Massoni, Via Teodorico, Circ.ne Nomentana, Piazzale della Stazione Tiburtina e Piazzale delle Crociate;
- Piazza Bologna – area compresa tra Via XXI Aprile, Via Boni, Via Stamira, Via Reggio Calabria, Via Ravenna, Piazza Bologna, Viale delle Province e Piazzale delle Province.

Nell'ambito del Municipio VI

- Zona del Pigneto – compresa entro i seguenti confini: Via l'Aquila, Via Casilina, Via Fanfulla da Lodi, Piazza del Pigneto;
- Zona di Torpignattara – quadrante compreso tra Via Casilina, Via Filarete, Via Aicardi, Via dell'Acquedotto Alessandrino, Via Oreste Salomone.

Nell'ambito del Municipio XI

▪ Circonvallazione Ostiense, da Via Ostiense a Via Giacinto Pulino; Piazza del Gazometro, Piazza Parco San Paolo, Piazza Vittorio Bottego, Via Bartolomeo Bossi, Via degli Argonauti, Via dei Conciatori, Via dei Magazzini Generali, Via del Campo Boario, Via del Commercio, Via del Gazometro; Via del Porto Fluviale, Via della Stazione Ostiense, Via delle Conce, Via Federico Nansen, Via Francesco Carletti, Via Francesco Negri, Via Giacomo Bove, Via Giovanni da Empoli, Via Giulio Rocco, Via Giuseppe Acerbi, Via Giuseppe Caboto, Via Giuseppe Giulietti, Via Giuseppe Libetta, Via Matteo Ricci, Via Ostiense da Piazzale Ostiense a Via delle Sette Chiese, Via Pellegrino Matteucci, Via Riva Ostiense, Via Vito Bering.

Nell'ambito del Municipio XIII

• Via Litoranea sino al confine comunale, Lungomare, tratto da Via del Lido di Castel Fusano al Porto Turistico e vie adiacenti, Piazza Anco Marzio, Piazzale dei Ravennati e Pontile, Piazza Scipione Africano, Via Lucio Lepidio, Via dei Remi, Piazza Santa Monica, Piazza delle Repubbliche Marinare, Via dei Velieri, Via dei Traghetti, Via delle Gondole, Via delle Sirene, Viale delle Repubbliche Marinare, Area Stazione, Lido Centro e strade adiacenti, Piazzale Vega, Via Carlo Bosio, Via dell'Appagliatore, Via delle Azzorre, Piazza Sagona, Piazza Tor San Michele, Via Angelo Olivieri, Viale del Lido, Piazza Eschilo, Largo Esopo.

Nell'ambito del Municipio XX

• Piazza Saxa Rubra (Prima Porta), via della Stazione di Prima Porta, Via della Villa di Livia, Via della Giustiniana dal civ. 1 al civ. 16, Vicolo di Prima Porta, Piazzale Ponte Milvio, Largo Maresciallo Diaz, Via della Farnesina – da Piazzale Ponte Milvio a incrocio Via della Maratona, Via Prati della Farnesina, Via Orti della Farnesina. Via Riano, Viale Tor di Quinto, da Piazzale Ponte Milvio a Via Civita Castellana, Via Flaminia, da P.le di Ponte Milvio a Corso di Francia, Via Castelnuovo di Porto, Lungotevere Maresciallo Diaz, da Piazzale Lauro De Bosis a Largo Maresciallo Diaz.

Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano nelle giornate del 31 dicembre 2011 e 1° gennaio 2012.

Per le violazioni alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7-bis del D.Lgs n. 267/2000.

Il presente provvedimento, reso pubblico mediante l'affissione nell'Albo Pretorio Comunale, ha validità nel periodo compreso tra il 17 dicembre 2011 ed il 17 marzo 2012 ed è immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma, alla Questura di Roma, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Roma, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, alla Polizia Provinciale di Roma ed al Corpo di Polizia Roma Capitale, nonché ai Municipi I, II, III, VI, XI, XIII e XX.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Presidente della Repubblica.

Il Segretario Generale

dr. Liborio Iudicello

Il Sindaco

Giovanni Alemanno